

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore SPIGAROLI e altri: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti le ore di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2268)	1021
PRESIDENTE	1021, 1022, 1023, 1024, 1026
BRONZUTO	1023
DALL'ARPELLINA, <i>Relatore</i>	1022, 1023, 1024, 1026
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1023, 1024, 1026
FINOCCHIARO	1022, 1023, 1025
FRANCESCHINI	1025
GIOMO	1025
RACCHETTI	1013
TEDESCHI	1026
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio della votazione a scrutinio segreto):	
CAIAZZA ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali (339)	1026
PRESIDENTE	1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050
BRONZUTO	1031
BUZZI, <i>Relatore</i>	1027, 1028, 1029, 1031, 1033, 1034, 1035, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049
CAIAZZA	1027, 1028, 1030, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1045, 1047
CODIGNOLA	1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1036, 1041, 1042, 1045, 1046, 1048

	PAG.
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049
FINOCCHIARO	1028, 1029, 1030, 1034, 1037, 1040, 1041, 1043, 1045, 1048
LEVI ARIAN GIORGINA	1029, 1030, 1038, 1040, 1042
MAGRÌ	1027, 1030, 1037
RAMPA	1050
TEDESCHI	1032
VALITUTTI	1027, 1028, 1034, 1038, 1038, 1041, 1042, 1046, 1047, 1048

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli, Baldini, Roselli, Zaccari, Celasco, Limoni, Agrimi, Pe-

coraro, Bartolomei, Gatto Eugenio: « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria », n. 2268.

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Potrei rimettermi alla relazione già svolta allorché esaminammo la proposta di legge in sede referente, ma poiché è passato diverso tempo, riassumerò brevemente i termini del problema relativo al provvedimento al nostro esame.

La proposta di legge ha per scopo l'interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617. L'articolo 3 recita: « La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed è retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di un trentaseiesimo e, per ogni ora oltre le 18 settimanali, in ragione di un diciottesimo del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia ». L'articolo 5 prescrive che le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono escluse in quanto applicabili agli istituti e scuole d'arte.

Ora, sulle parole « trattamento spettante » è sorta controversia fra gli interessati e l'amministrazione dello Stato, che intende con quelle parole lo stipendio iniziale corrispondente al ruolo occupato dall'insegnante. Una interpretazione estensiva, invece, vorrebbe che, con la parola « trattamento » si intendesse il coefficiente goduto dall'insegnante, compresi anche gli scatti biennali e gli eventuali assegni accessori, esclusi gli assegni familiari.

La proposta del Senato segue una via intermedia, nel senso che dà alla parola « trattamento » il senso di riconoscimento del coefficiente goduto dall'insegnante, ma esclude gli scatti biennali e ogni altra aggiunta.

Nella discussione da noi tenuta in sede referente, è emersa, da parte della grande maggioranza degli intervenuti, l'esigenza di dare a questa parola « trattamento » il significato che la legge stessa sembra darle, cioè comprensivo non solo del coefficiente goduto, ma anche degli scatti biennali, con l'esclusione della sola aggiunta di famiglia. Anche perché, diversamente, non si potrebbe parlare di interpretazione autentica, bensì di una effettiva modifica della legge.

Peraltro, se si accetta questa interpretazione, è necessario modificare l'articolo 1 (con

un conseguente aumento della spesa), che potrebbe suonare così: « ...il compenso spettante... deve essere determinato sulla base dello stipendio in godimento, ivi compresi gli aumenti periodici ». Eventuali assegni accessori sembra debbano essere esclusi, perché tutte le leggi che prevedono orari straordinari e tutte le leggi che istituiscono assegni accessori stabiliscono che questi non possono essere concessi più di una volta.

Quindi, il trattamento dovrebbe essere inteso come coefficiente più gli scatti biennali, senza assegni accessori e senza le quote di famiglia, le quali sono già escluse dalla legge.

Questo comporterebbe, nonostante che nel frattempo sia intercorso il conglobamento, anzi a maggior ragione, un aumento di oneri, in quanto gli scatti biennali corrispondono al 2,5 per cento. Pertanto, bisognerà richiedere il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che la V Commissione ha dato parere favorevole al testo così com'è. Qualora si intendesse modificare lo stesso nel senso ora accennato dall'onorevole relatore, occorrerebbe tornare a chiedere il parere alla suddetta Commissione, come appunto lo stesso relatore ha osservato. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINOCCHIARO. La modifica cui ha accennato il relatore discende da una eccezione sollevata nella nostra Commissione in sede di discussione di un provvedimento di cui non ricordo la natura, durante la quale nacque una controversia circa la interpretazione da dare alla norma riguardante il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti. Ci si trovò allora tutti d'accordo nel ritenere di dover fare riferimento al coefficiente di godimento e non allo stipendio iniziale.

Trattasi, dunque, di interpretazione. Per quale ragione, allora, occorre ritornare alla V Commissione?

PRESIDENTE. Perché ove si accettasse la modificazione proposta aumenterebbe la spesa relativa al provvedimento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Occorre tener presente, onorevole Presidente, che nel bilancio della pubblica istruzione, le ore soprannumerarie sono previste impiegabili da incaricati e quindi retribuibili sulla base dello stipendio iniziale. Ora noi le ricopriremo con insegnanti di ruolo, che godono di un coefficiente superiore e nei confronti dei quali si introdurrebbe anche una retribuzione corrispondente agli scatti.

FINOCCHIARO. Nelle disposizioni relative all'insegnamento è detto come i professori ordinari siano obbligati a coprire quel numero di ore, non superiore alle sei, che porti ad un determinato livello il numero di ore complessive.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È vero, questa norma esiste. Ma quello che occorre vedere è come dette ore vengono pagate.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Fino a 18 ore gli insegnanti possono essere compensati con un trentaseiesimo; dopo le 18 ore, con un diciottesimo del trattamento. Il tutto, onde sollecitare i professori a fare le ore straordinarie.

FINOCCHIARO. Onorevole relatore, il discorso si riferisce ai professori di ruolo, i quali possono essere incaricati di fare delle ore supplementari oltre quelle di cattedra. Gli stessi vengono compensati con un trentaseiesimo fino alle 18 ore, e poi con un diciottesimo, se le ore di insegnamento superano quelle previste. Questo vale naturalmente per i professori di ruolo.

RACCHETTI. Per quanto riguarda la questione degli scatti biennali, devo dire che si tratta di un problema più teorico che pratico, in quanto in effetti la differenza è minima.

Questo provvedimento, desidero ricordarlo agli onorevoli colleghi, è molto atteso, poiché effettivamente rende giustizia alla categoria interessata. Dobbiamo ricordare che molto spesso gli insegnanti, di ruolo e non di ruolo, assumono l'impegno di ore di lezione in più per sopperire alle reali necessità delle scuole. Questi insegnanti sono compensati sulla base del coefficiente iniziale e non del coefficiente di godimento. È questa in effetti una questione che sul piano pratico, ripeto, riveste poca importanza; prego pertanto gli onorevoli colleghi di collaborare al fine di un accordo, in modo da approvare senza indugi questo provvedimento che esaudisce i desideri delle categorie interessate, rendendo loro giustizia.

BRONZUTO. Devo dire che a mio avviso la questione di cui ci occupiamo è nata in seguito alla errata interpretazione da parte del Governo della legge 14 novembre 1962, n. 1617. La legge n. 1617 diceva infatti chiaramente che le ore eccedenti l'orario di cattedra dovevano essere pagate in base allo stipendio in godimento; al contrario, il Ministero del tesoro ha stabilito che queste ore dovevano essere pagate in base allo stipendio iniziale.

Contro l'interpretazione del Ministero del tesoro, gli insegnanti hanno avanzato ricorso

al Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso. Al riguardo dunque non c'è un parere, ma una sentenza. In questi ultimi anni si è tuttavia continuato a pagare queste ore in base all'interpretazione del Ministero del tesoro.

Con l'articolo 1 del provvedimento, noi risolviamo solamente in parte il problema, in quanto, dicendo che il compenso per le ore eccedenti l'orario di cattedra deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento, escludiamo gli aumenti periodici.

Queste ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra, che possono in un certo senso essere paragonate alle ore di lavoro straordinario per gli altri impieghi, vengono compensate in maniera diversa da come si compensa lo straordinario di questi altri impieghi; lo straordinario viene sempre pagato sulla base dello stipendio effettivo, ed in alcuni casi anche con alcune maggiorazioni.

Per tutte queste considerazioni, noi riteniamo che il compenso per queste ore eccedenti debba essere determinato sulla base dello stipendio in godimento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Io stesso avevo proposto che la norma si estendesse agli scatti biennali col mio emendamento: « lo stipendio in godimento ivi compresi gli scatti biennali ».

Il problema però è se questo comporta un onere per il quale occorre chiedere di nuovo il parere alla V Commissione. Si tratta di vedere se il parere espresso da quella Commissione si riferisce specificamente a quel tipo di trattamento e a quella interpretazione, o se non è inteso come assunzione dell'onere in quanto relativo ad ore che diversamente potrebbero essere impiegate anche da insegnanti con un trattamento superiore.

PRESIDENTE. A mio avviso, non c'è dubbio che vada richiesto il parere alla V Commissione qualora si porti anche un minimo aumento di spesa. Tanto è vero che la stessa Commissione, il 25 maggio dello scorso anno aveva pregato la nostra Commissione di soprassedere ad ogni decisione, perché voleva fare i conti precisi dell'onere. Ora, questi conti mutano se noi diciamo che anche gli aumenti periodici di stipendio si calcolano.

La Commissione può votare il principio e quindi rimandare la proposta di legge alla Commissione bilancio per avere un nuovo parere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ammiro lo sforzo dei colleghi della Commissione per migliorare la interpretazione di una legge attraverso questa proposta di legge. Devo, però, far presente che il problema è molto più complesso di quello che possa apparire ad una prima indagine. C'è stato, infatti, un conflitto tra la pubblica istruzione e il tesoro che è ampiamente documentato, in quanto il tesoro faceva riferimento, in modo specifico e preciso, ad un godimento iniziale di cattedra che avrebbe avuto il professore iniziando quel ruolo e quell'insegnamento.

Naturalmente, l'interpretazione sopravvenuta dei ricorrenti al Consiglio di Stato, che portava invece a considerare il trattamento iniziale sì, ma del coefficiente goduto dai singoli professori che avevano le ore supplementari, ha comportato calcoli, ha comportato, come ho detto, un notevole conflitto anche di principio.

Il Ministero della pubblica istruzione, in questa circostanza, ha sostenuto la tesi dei ricorrenti e ha corretto l'interpretazione della legge con una circolare. Ed ha ottenuto anche il consenso del tesoro. Ecco perché si sono avuti i riflessi in seno alla Commissione per questa interpretazione. Cioè, il criterio è dato dal coefficiente goduto dal professore che viene incaricato. Sono esclusi tutti gli altri aspetti: l'aggiunta di famiglia e i cosiddetti scatti biennali di stipendio.

Debbo dire che credo che complicheremmo enormemente le cose, se volessimo andare oltre questo trattamento, che già soddisfa gli insegnanti di ruolo.

Andare oltre significa rimettere in piedi una questione che indubbiamente potrà avere delle ripercussioni negative in seno alla Commissione bilancio.

Devo aggiungere che, nel conflitto sui principi, non è che il Ministero del tesoro fosse completamente sprovvisto di elementi in favore della sua tesi. È stata, al contrario, una aspra e difficile tenzone.

Quindi, ritengo che il modificare il testo della proposta significherebbe compromettere seriamente il corso di questo provvedimento e sono pertanto contrario all'emendamento proposto.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Onorevole Presidente, mi rendo conto delle difficoltà in cui viene a trovarsi il Ministero della pubblica istruzione, di fronte alle eccezioni del tesoro. Non riesco tuttavia a capire come si

possa affermare che la interpretazione autentica di una legge, la quale parla di trattamento spettante agli insegnanti con la esclusione della sola aggiunta di famiglia, debba essere configurata nei termini restrittivi in cui l'ha formulata il Senato. Allorché ci si riferisce al solo coefficiente in godimento, escludendo una parte importante del trattamento, quella costituita dagli scatti biennali, a mio avviso non si può più parlare di trattamento stesso spettante agli insegnanti, ma solo di una parte di quest'ultimo.

Il tesoro, dopo il giudizio del Consiglio di Stato, non credo sia in grado di sostenere più la sua tesi. Anzi, il tesoro stesso doveva in quella sede valutare gli oneri derivanti dalla dizione dell'articolo 3 della legge n. 1617.

PRESIDENTE. Ad ogni modo il Governo ha manifestato la sua opinione e ha dato, per quanto possibile, alla Commissione un consiglio di ordine pratico. Ha fatto osservare come quello cui si è accennato sia emendamento che comporta un aumento di spesa: così da richiedere nuovamente il parere della V Commissione. Ha anche ricordato come questo parere si sia una prima volta ottenuto, dopo lunghe indagini e con grande fatica.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il ragionamento del tesoro è ben semplice. Le ore soprannumerarie sono per incaricati, i quali vengono pagati con lo stipendio iniziale di cattedra. Nella dinamica del bilancio della pubblica istruzione si verifica così un sensibile risparmio. Verrebbe quasi, dunque, la tentazione, al tesoro, di limitare il beneficio della legge ai soli incaricati.

Noi, che sappiamo quanto più utile sia un professore di ruolo, in certe situazioni, abbiamo insistito per l'altra formula, venendo all'accordo cui accennavo. Non credo assolutamente che si possa andare più in là di così.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al docente per le ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

Da parte del relatore, onorevole Dall'Armellina, e dell'onorevole Finocchiaro, è stato proposto un emendamento inteso a sostituire nell'articolo 1 le parole « sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento » con le parole « sulla base dello stipendio corrispondente al coefficiente in godimento, ivi compresi gli aumenti periodici ».

Da parte degli onorevoli Bronzuto e Tedeschi è stato proposto, invece, un emendamento diretto a sostituire le parole « sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento », con le parole « sulla base dello stipendio in godimento, in ragione di un nono per ogni ora ».

FRANCESCHINI. Desidererei fare alcune brevi dichiarazioni, determinate da una riflessione contingente.

Noi siamo oggi qui di fronte ad una proposta di legge già approvata dal Senato e fornita del parere favorevole della V Commissione della Camera. Il nostro voto chiude *tout court* la partita; la chiude — si badi bene — non con totale soddisfazione del principio giustamente esposto dall'onorevole Dall'Armellina e da altri colleghi, da me condiviso e credo condiviso anche, in linea di principio, dallo stesso Governo, il quale si è battuto per la interpretazione che conosciamo.

La legge di cui trattasi non soddisfa, dunque, aritmeticamente il principio detto; lo soddisfa, però, allorché si consideri la estrema portata del valore finanziario del provvedimento stesso. Mi spiego. Quando noi riconosciamo che lo stipendio iniziale si misura sul coefficiente in godimento, fermo restando lo stipendio degli incaricati, noi effettivamente creiamo un trattamento che è pressoché corrispondente a quello desiderato dai professori, senza alcun dubbio.

Si pensi ai coefficienti abbastanza elevati, che poi sono quelli corrispondenti a quella categoria di insegnanti che noi desideriamo assumano ore soprannumerarie (i coefficienti 450, 520, 580).

Ripeto, sono perfettamente d'accordo con il ragionamento svolto dal relatore. Ricordo che a suo tempo rivolsi anch'io un'interrogazione al Ministro della pubblica istruzione ed a quello del tesoro, domandando come mai una legge così chiara non venisse altrettanto chiaramente interpretata. Ora, però, siamo in altra sede. Siamo in una sede non dico di compromesso, ma nella quale è in gioco la possibilità di recare immediatamente il massimo vantaggio possibile alla categoria degli insegnanti ed alla scuola.

A questo punto, perciò, si apre per noi il dilemma: approvare, cioè, la legge immediatamente, oppure rimandarla chissà a quando, dal momento che certamente la Commissione bilanciano punterà i piedi, ravvisando nell'emendamento l'implicazione di un maggiore onere.

Noi rischieremo, dunque, qualora si adottasse la seconda soluzione, di sospendere l'efficacia di questo provvedimento per molti mesi. Per ottenere che cosa, poi? Un ben meschino vantaggio, dal momento che, ripeto, il grosso passo fatto dal Senato consiste nell'aver commisurato il compenso allo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

Ecco perché direi che la Commissione, aderendo di principio alla tesi esposta dal relatore, dovrebbe tuttavia avvertire la necessità pratiche attuali; soprattutto quella di aver presente il massimo possibile successo da parte nostra, e dovrebbe perciò approvare la legge così come è. Pregherei i colleghi di ritirare i loro emendamenti. Con la nostra approvazione rendiamo immediatamente operante questo provvedimento.

GIOMO. Concordo perfettamente con le osservazioni del collega Franceschini. Ritengo infatti che se non approvassimo questo provvedimento, noi recheremo un grande danno alla categoria degli insegnanti che questo provvedimento attendono come risolutivo di molti problemi. Riconosco che gli emendamenti presentati dal relatore, onorevole Dall'Armellina, e da altri colleghi rivestono una grande importanza di principio, ma invito i colleghi a ben valutare le conseguenze di un ritardo nell'approvazione del provvedimento.

Approvando questo provvedimento senza ulteriori indugi, noi permetteremo agli insegnanti di ottenere le maggiorazioni che desiderano, e nello stesso tempo sanciremo un giusto principio che potrà essere fatto valere nel futuro, ma eviteremo di bloccare un provvedimento il cui *iter* si prolunga da più di un anno.

FINOCCHIARO. Con questo emendamento noi facciamo in modo che le ore eccedenti l'orario di insegnamento vengano pagate in base allo stipendio realmente goduto dall'insegnante; è questa una questione di principio, poiché in effetti si tratta della dignità degli insegnanti. Non dobbiamo pertanto lasciarci intimidire dai problemi del Ministero del tesoro, poiché anche una diminuzione di poche

lire significherebbe una lesione alla dignità degli insegnanti.

Desidero ancora fare alcune osservazioni per quanto riguarda il punto di vista economico del problema stesso. Dobbiamo ricordare che la carriera di un professore si sviluppa nell'arco di 19 anni, dopo i quali il professore resta su quel coefficiente di base e sul quale maturano gli scatti biennali del 2,50 per cento, il che significa che un professore nel corso della sua carriera può arrivare a maturare una dozzina di scatti biennali. È chiaro pertanto che anche la questione economica riveste una grande importanza.

Per tutte queste considerazioni noi insistiamo sull'emendamento, nei confronti del quale ognuno deve sapersi assumere le proprie responsabilità.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con quanto hanno dichiarato i colleghi Franceschini e Giomo. Desidero inoltre ricordare agli onorevoli colleghi che l'attribuzione del coefficiente iniziale presenta delle tabelle già formate e che sono state predisposte per i provveditorati, per cui i professori all'atto dell'assunzione dell'impiego per le ore supplementari possono conoscere le quote. Al contrario gli scatti biennali maturano all'improvviso, non possono essere fatti oggetto di calcoli, e a volte vengono pagati anche con un anno di ritardo.

Per tutte queste considerazioni prego gli onorevoli colleghi di meditare sulla situazione, prima di insistere per la votazione di emendamenti che, se in linea di principio sono giusti, in pratica potrebbero portare ad un grave ritardo dell'entrata in vigore del provvedimento. Esprimo pertanto le mie più ampie riserve nei confronti degli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Dall'Armellina, insiste nel suo emendamento?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, l'emendamento Dall'Armellina-Finocchiaro, cui si è dichiarato contrario il Governo: « sostituire nell'articolo 1 le parole " sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento " con le altre " sulla base dello stipendio corrispondente al coefficiente in godimento, ivi compresi gli aumenti periodici " ».

(*È approvato*).

Essendo stato approvato questo emendamento, implicante una nuova spesa, l'artico-

lo 1 dovrà essere trasmesso per il parere alla Commissione bilancio. L'emendamento approvato assorbe, per identità, la prima parte dell'emendamento Bronzuto ed altri, che sopravvive pertanto come emendamento aggiuntivo delle parole « in ragione di un nono per ogni ora » alla fine dell'articolo.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Bronzuto e altri.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto e altri, inteso ad aggiungere dopo le parole, « ivi compresi gli aumenti periodici », ora approvate, le altre « in ragione di un nono per ogni ora ».

(*Non è approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che l'estensione, in esso prevista, degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, riguarda tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Picciotto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Di Lorenzo e Levi Arian hanno presentato un articolo 3 aggiuntivo che recita: « Il punto c dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, è così modificato: "non comporti comunque un orario complessivo superiore alle 18 ore settimanali" ».

TEDESCHI. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato approvato l'emendamento Dall'Armellina e Finocchiaro all'articolo 1, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato in attesa che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sull'emendamento stesso.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiazza, Buzzi,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Leone Raffaele, Franceschini, Pitzalis, Bertè, Marotta Vincenzo, Reale Giuseppe, Rampa, Titomanlio Vittoria, Fusaro: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali », n. 339.

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta era stata chiusa la discussione generale. Invito pertanto il relatore, onorevole Buzzi, a svolgere, se crede, la sua replica.

BUZZI, Relatore. Io non ritengo di dover aggiungere molte cose a quanto è stato già da me detto in occasione della relazione ed in occasione di una precedente ripresa dell'esame del provvedimento.

Ritengo che si possa pertanto passare senz'altro all'esame dei singoli articoli, dato che la Commissione è bene informata delle finalità del provvedimento e sono intervenute fra i vari gruppi, a quanto mi risulta, conversazioni, sia pure di carattere ufficioso e confidenziale, allo scopo di dissolvere preoccupazioni e perplessità.

In sostanza l'oggetto della proposta riguarda soltanto le scuole secondarie dei Convitti nazionali, sia pure con una disciplina diversa per la scuola dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore. Si pensa di estendere ai Convitti nazionali l'istituzione di scuole secondarie inferiori e superiori con tutta la disciplina che è propria delle scuole statali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita nell'interno dei singoli Istituti.

A tale fine a ciascun Convitto sono annesse la scuola elementare e la scuola media; possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori.

Gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi propongono di sostituire il secondo comma con il seguente:

« A tal fine a ciascun Convitto è annessa la scuola media statale e possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo ».

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole a che la legge venga discussa nei vari articoli e conosce parzialmente gli emendamenti proposti che hanno lo scopo di inquadrare la legge nelle nuove disposizioni che frattanto sono sopravvenute a vantaggio dei professori.

CAIAZZA. La novità dell'emendamento è costituita semplicemente dall'aggiunta dell'aggettivo « statale ». Inoltre viene soppressa la scuola elementare che ha una disciplina a sè.

VALTUTTI. Non capisco perché è stato soppresso il riferimento alla scuola elementare.

CAIAZZA. La scuola elementare è già disciplinata da una legislazione apposita. Attualmente le scuole secondarie non sono statali, mentre la scuola elementare è statale e ha una sua disciplina. Quindi non è il caso di fare confusioni e commistioni.

VALTUTTI. Io non vedo alcuna ragione per non menzionare la scuola elementare.

CAIAZZA. Qualora la Commissione decidesse di menzionare anche la scuola elementare, preferirei allora che l'articolo 2 non fosse emendato.

MAGRI. Non è il caso che, dopo un primo comma dove si parla di istruzione obbligatoria, segua un secondo comma dove non si parla di scuola elementare?

Si potrebbe dire: « Ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali ».

CODIGNOLA. Al primo comma è necessaria una correzione di pura forma. Invece di dire « nell'interno », è preferibile dire « all'interno ».

CAIAZZA. Concordo con gli onorevoli Magri e Codignola.

BUZZI, Relatore. Anche il relatore è d'accordo.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Considerando opportuna la modifica formale testè suggerita dall'onorevole Codignola al primo comma dell'articolo 1, pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Magri all'emendamento Caiazza, Finocchiaro e Buzzi, al secondo comma dell'articolo 1, del seguente tenore:

« A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali ».

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli Istituti.

A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai

Convitti nazionali, a ciascun Convitto è annessa la scuola media statale e possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

Ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, le altre scuole annesse sono conformate, per programma ed orari, ai corrispondenti Istituti statali di istruzione, secondo quanto disposto dall'articolo 33 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 per gli Educatandi femminili.

Da parte degli onorevoli Caiazza e Finocchiaro è stato proposto, a tale articolo, un emendamento soppressivo.

CAIAZZA. Detto articolo infatti, onorevole Presidente, è stato assorbito dal nuovo articolo 1.

BUZZI, *Relatore*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 2.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

L'articolo 2, pertanto, si intende soppresso. Dò lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Nelle scuole annesse ai Convitti nazionali possono essere iscritti anche alunni esterni.

Da parte degli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi si propongono a tale articolo emendamenti intesi ad aggiungere dopo la parola « scuole » le parole « secondarie statali », e dopo la parola « iscritti » le parole « a domanda ».

CODIGNOLA. Nell'articolo 1 non si fa distinzione alcuna tra scuole medie e scuole elementari. Nell'emendamento ora letto si parla di scuole secondarie statali. A me parrebbe opportuno fare anche qui riferimento alle scuole di cui all'articolo 1.

VALITUTTI. Manifesto la mia perplessità per una disposizione del genere. Esiste un principio per le scuole obbligatorie, se-

condo il quale i provveditori agli studi, di concerto con i presidi, stabiliscono, nelle varie zone della città, le scuole cui si debbono iscrivere i ragazzi. Dando alle famiglie facoltà di scegliere la scuola media annessa al Convitto, veniamo ad ignorare detto principio.

Io capisco, cioè, la concessione della facoltà di iscrizione agli esterni, mentre non capisco la domanda. Si badi che si verrebbe a sconvolgere tutto il dispositivo esistente in materia.

Faccio un esempio, concernente Roma: le famiglie del Quarticciolo, qualora l'emendamento di cui trattasi venisse approvato, potrebbero chiedere di iscrivere i propri figli alle scuole medie del Convitto nazionale. Su quale base obiettiva noi riconosceremmo tale facoltà? Io capisco, ripeto, che gli abitanti della zona in cui sorge il Convitto, non trovando altrove collocazione si vedano costretti ad iscrivere i propri figli al Convitto stesso; ma non mi sembra proprio di poter accettare il resto.

PRESIDENTE. Sarebbe l'unica scuola ad avere tale privilegio...

FINOCCHIARO. Non ho capito l'eccezione sollevata dall'onorevole Valitutti in merito alla prescrizione della domanda. Ovviamente, noi abbiamo ammesso il principio dell'iscrizione degli alunni esterni, dal momento che può accadere che in certe classi, per certi corsi, non si formi il numero di alunni richiesto. Si è perciò affermato che, compatibilmente con la ricettività degli istituti, possono essere ammessi alunni esterni.

Che significa, a questo punto, sopprimere la domanda? Lasciare potere discrezionale o assoluto al Convitto di accettare o meno un alunno? Intanto, anche con la domanda, la discrezionalità circa l'accettazione o meno resta sempre.

Si vuole forse sopprimere la possibilità di accesso degli alunni esterni? L'onorevole Valitutti dice di no. Ma allora, se accettiamo questo dobbiamo accettare anche il principio della iscrizione su domanda. Come ci si può iscrivere altrimenti? Si capisce poi che è la presidenza della scuola che giudica se esiste o meno la capienza per accettare la domanda. A meno che non si voglia insinuare il principio che i Convitti sono riservati a determinate classi sociali e proibiti agli abitanti del Quarticciolo.

BUZZI, *Relatore*. Credo che il discorso dell'onorevole Valitutti significhi non accet-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

tazione del secondo emendamento. A me pare che, effettivamente, il non approvarlo non comporti una modifica sostanziale rispetto a quanto si intende raggiungere. Si dice che possono iscriversi alunni esterni. È chiaro che tale possibilità di iscrizione è nei due sensi: in quello di chi deve accogliere la richiesta e di chi deve farla. Ritengo, comunque, che si debba lasciare una certa libertà, così come chiedeva l'onorevole Valitutti, per la ragione che si tratta di istituti particolari, con orari speciali.

Se l'onorevole Valitutti insiste, per le ragioni con le quali mi sembra di capire che egli motivi la sua perplessità; io non sarei contrario a non inserire le parole « a domanda ».

CODIGNOLA. In ogni caso, però, io chiederei che fosse riaffermato il principio che la eventuale domanda delle famiglie fosse fatta rispettando il criterio della competenza territoriale.

FINOCCHIARO. L'interpretazione che dà l'onorevole Valitutti è diversa da quella che fornisce lei, onorevole Buzzi.

BUZZI, *Relatore*. Avendo stabilito come criterio fondamentale che si tratta di scuole statali, ritengo che si debba ridurre al minimo la disciplina particolare o speciale. A mio avviso non è pertanto necessario specificare « a domanda ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo, d'accordo in questo con il relatore, che la formulazione più esatta sia quella del testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo originario:

Nelle scuole annesse ai Convitti nazionali possono essere iscritti anche alunni esterni.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Le funzioni di preside delle scuole secondarie annesse al Collegio sono esercitate dal rettore.

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina e Bronzuto hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4:

« Le scuole elementari e le scuole medie inferiori e superiori annesse ai Convitti nazionali sono dirette da direttori o presidi delle scuole statali ».

Gli onorevoli Buzzi e Finocchiaro hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4:

« Il Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è il rettore.

Il vice-rettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ».

LEVI ARIAN GIORGINA. Abbiamo presentato l'emendamento letto poc'anzi dal Presidente perché riteniamo che non sia logico fare confluire tutti i poteri di direzione di questi istituti nelle mani di una sola persona, il rettore.

La nostra linea politica è sempre stata indirizzata a favore del decentramento dei poteri nelle scuole dai presidi ai consigli di classe; questa posizione non è solamente nostra, ma anche di molti altri colleghi di altri gruppi.

Per queste ragioni, noi riteniamo che le scuole elementari e medie, inferiori e superiori, che sono annesse ai Convitti nazionali, ma che sono scuole statali, debbano essere dirette da direttori o presidi delle scuole statali. Lo stesso onorevole Buzzi ha rilevato che bisogna ridurre al minimo la disciplina particolare di queste scuole. Stabilendo invece che queste scuole devono essere dirette da direttori o presidi nominati nello stesso modo in cui direttori e presidi sono nominati per le altre scuole statali, noi porremmo queste scuole sullo stesso livello delle scuole statali.

Ma c'è di più. Noi riteniamo che i rettori non siano in possesso dei titoli adatti a dirigere una scuola elementare; non è giusto, a nostro avviso, creare una figura di capo d'istituto con troppi poteri.

Il rettore deve dirigere il Convitto da un punto di vista amministrativo — cosa che comporta una notevole mole di lavoro — e non può nello stesso tempo dirigere anche le scuole statali annesse al Convitto: altrimenti avrebbe poteri che finirebbero per equipararlo in un certo modo al rettore magnifico delle università (e anche di questo noi vogliamo ridurre i poteri).

Per queste considerazioni, insistiamo perché le scuole statali annesse ai convitti vengano dirette da presidi statali.

BUZZI, *Relatore*. L'emendamento da noi presentato trova la sua illustrazione nel principio, da noi sempre affermato, dell'unità didattica ed educativa all'interno del Convitto. Dicendo che le scuole annesse ai Convitti de-

vono essere scuole statali a tutti gli effetti, non intendo escludere tutto ciò che di speciale c'è in queste scuole, e cioè il fatto che queste scuole funzionano in istituti i cui alunni, almeno in parte, sono alunni interni.

Per queste ragioni, ferma restando la possibilità di una divisione delle responsabilità all'interno del Convitto, noi riteniamo che i poteri di direzione debbano essere accentrati nelle mani del rettore. Questa soluzione è del resto basata sulla esperienza fatta, in quanto nei Convitti nei quali si è attuato il principio della doppia direzione, si è sempre dovuto tornare per ragioni pratiche alla direzione unica.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Arian Levi circa il decentramento dei poteri ai consigli di classe o ad altri organi simili, è chiaro che tutto ciò che sarà deciso in futuro in questo senso dovrà valere anche per le scuole annesse ai Convitti.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa proposta di legge tende ad innovare in una materia, quella che si riferisce ai Convitti nazionali, in modo da permettere un aggiornamento dei Convitti stessi a quelle che sono le esigenze della scuola moderna. Noi non dobbiamo però dimenticare che nell'interno dei Convitti sussistono esigenze che non possono essere trascurate, come quella dell'amministrazione, dell'organizzazione e del controllo del modo di vita degli alunni interni. Ritengo pertanto che non si possa spezzare l'unità della direzione dei Convitti, e che i poteri di direzione debbano essere accentrati nelle mani del rettore. Con le scuole statali annesse ai Convitti, noi portiamo una nuova vita, anche sociale, all'interno di questi istituti, ma non dobbiamo pregiudicare la vita degli istituti stessi.

Per queste considerazioni, dichiaro di essere contrario all'emendamento dei colleghi Levi Arian Giorgina e Bronzuto.

PRESIDENTE. Onorevole Levi Arian, insiste sul suo emendamento?

LEVI ARIAN GIORGINA. Insisto.

CODIGNOLA. Io voterò a favore dell'emendamento Buzzi-Finocchiaro, ma con questi due chiarimenti. In primo luogo, che non si faccia nessun riferimento al direttore della scuola elementare. È vero che lo abbiamo precedentemente richiamato, ma non so se sia sufficiente. Vi è poi una seconda questione. L'onorevole Buzzi ha osservato che le eventuali riforme o modifiche in senso

di collegialità che saranno introdotte nelle organizzazioni della scuola statale, saranno naturalmente riportate anche qui. Peraltro, è da osservare che alcune norme in senso di collegialità sono state introdotte nella scuola media. Ora, non c'è dubbio che la formula che votiamo potrebbe far pensare che nei Convitti il preside abbia un potere personale diverso rispetto a quello del preside di una scuola media, in quanto qui non si fa alcun riferimento ad organi collegiali. Pertanto, all'articolo 8, dove si dice « le scuole annesse sono istituite... » si potrebbe dire: « ...sono istituite e funzionano ».

PRESIDENTE. Lo vedremo in sede di esame dell'articolo 8.

VALITUTTI. Dichiaro di essere favorevole al testo concordato dagli onorevoli Buzzi e Finocchiaro. Si tratta di salvare l'unità educativa del collegio e della scuola. Piuttosto dobbiamo tener presente il problema della riforma del procedimento del concorso per l'ammissione nella carriera dei direttori di Convitto. Già oggi, però, c'è una prova pedagogica; si tratta di prevedere specifiche prove didattiche. Il problema è allora questo, non quello di affidare la presidenza ad un elemento estraneo.

MAGRI. Io voterò contro l'emendamento proposto dalla onorevole Levi Arian, perché ritengo che le ragioni addotte dal relatore sulla necessaria unità educativa e didattica nell'ambito del Convitto siano persuasive.

Mi permetto solo di osservare che, ad esprimere questo concetto, preferirei la formula già presentata nel progetto di legge: « Le funzioni di preside... sono esercitate dal rettore », anziché l'altra « Il preside... è il rettore », formula che ritengo troppo apodittica. Secondo me, il rettore assolve le funzioni di preside, ma non acquista lo stato giuridico di preside, il che potrebbe dare luogo ad inconvenienti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Levi Arian e Bronzuto, a cui si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Buzzi-Finocchiaro.

CAIAZZA. Io ritengo che sia bene lasciare la dizione dell'emendamento, anche perché il testo stesso chiarisce che questo è preside di quelle scuole. Con ciò non si intende dire che entri nel ruolo dei presidi.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

PRESIDENTE. Comunque, andrebbe soppresso l'articolo « il. ». L'emendamento suonerebbe così: « Preside delle scuole secondarie statali del Convitto Nazionale è il rettore ».

BUZZI, Relatore. Concordo.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

BRONZUTO. Per dichiarazione di voto. Secondo il parere del nostro gruppo, questo articolo è di una particolare gravità, poiché istituisce, non solo per quanto riguarda i Convitti nazionali, una figura singolare di direttore della scuola elementare e di preside di scuola media statale — e tengo a sottolineare la parola statale — perché queste sono delle normali, ordinarie scuole statali, nelle quali noi includiamo una figura del tutto singolare: cioè la figura di un direttore che può non avere i requisiti né per essere direttore didattico, né per essere preside.

Ora, è assurdo quello che noi stiamo per stabilire con l'articolo 4 per quanto riguarda il rimanente personale insegnante e non insegnante di queste stesse scuole annessi ai Convitti nazionali. Infatti, se si legge l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Caiazza e da altri all'articolo 5, si vede che si richiede che il personale insegnante — giustamente — sia assunto secondo tutte le norme in vigore per la scuola statale. Solo il preside viene assunto a discrezione assoluta. È bene leggere gli articoli in base ai quali sono nominati i rettori e i vice rettori; perché abbiamo anche la singolare figura del vice rettore e del vice preside.

Secondo le norme vigenti i rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione del Ministero, tra i vice rettori forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di onorevole servizio nel grado di vice rettore. E i vice rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione, tra gli istitutori forniti di laurea con almeno cinque anni di anzianità.

Quindi noi, con l'articolo 4 verremmo ad istituire figure di preside e vice preside non soggette alle norme relative a tutti i presidi e direttori didattici delle scuole statali: quando poi, per il personale dipendente da questi presidi e vice presidi, giustamente chiediamo, per l'assunzione, il rispetto delle norme in vigore nelle scuole statali. Si è fatto, da parte dei colleghi, riferimento all'unità educativa; non so se non si debba, invece, capovolgere il di-

scorso. Se non si debba, cioè, arrivare alla modifica delle norme di assunzione, delle norme di concorso, per la nomina a rettore dei Convitti nazionali.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, desidero ricordarle che siamo in sede di dichiarazione di voto.

BRONZUTO. Allora ci dichiariamo contrari; dal momento che le norme che prevedono l'assunzione dei rettori non tengono conto del fatto che questi ultimi eserciteranno funzioni di preside.

BUZZI, Relatore. Non potrebbe rinviarsi l'argomento al momento in cui, nei successivi articoli, si tratterà più specificatamente dei dirigenti?

BRONZUTO. Dal momento che trattasi di questione di fondo e di principio, dalla quale il nostro gruppo non può decampare, debbo dire che la soluzione che alla stessa sarà data condiziona il nostro voto definitivo sulla legge, nonché la posizione che in Commissione assumeremo circa la stessa, fino, eventualmente, a sottoporre l'intera questione all'esame dell'Aula.

PRESIDENTE. Ho il dovere di intervenire in materia. Esiste una buona norma di convivenza. Allorché si sono presi determinati atteggiamenti e si sono portati altri colleghi ad aderire agli stessi, non mi pare elegante condizionare il proseguimento della discussione in sede legislativa al mutamento di una posizione.

La richiesta di assegnazione di un provvedimento alla sede legislativa presuppone una convergenza di vedute globali che, di regola, ammettono la possibilità di dissensi marginali che però non dovrebbero più mettere in questione i problemi di fondo. Vi prego quindi di riflettere bene ogni volta che si avanza e si approva la richiesta di assegnazione alla sede legislativa.

BRONZUTO. Mi corre l'obbligo di dire che il nostro gruppo, sulla questione dell'articolo 4, in discussioni private come in dibattiti pubblici, ha sempre sollevato, un'eccezione di fondo.

CODIGNOLA. Io credo, onorevole Presidente, che vi sia un errore di fatto. Vorrei pregare i colleghi comunisti di consultare la legge 22 novembre 1962, n. 1668, che prevede, per i vice rettori, un regolare concorso, cui sono ammessi i laureati che abbiano un'abilitazione corrispondente a quella per le scuole statali. Successivamente, vi è un

concorso, per titoli, fra i vice rettori, per diventare rettori.

Il problema, perciò, sollevato dai colleghi comunisti sarebbe giustissimo, ove non fosse stato già risolto dalla legge cui ho accennato. Probabilmente, il collega Bronzuto si riferisce alle norme, superate, vigenti nel 1960.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dagli onorevoli Buzzi e Finocchiaro, con la soppressione dell'articolo « ill » dinanzi alla parola « Preside »:

« Preside delle scuole secondarie statali del Convitto Nazionale è il rettore.

Il vicerettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Le cattedre e gli insegnamenti delle scuole annesse ai Convitti nazionali sono affidate:

a) su designazione del rettore a vice rettori aggiunti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento;

b) su designazione del Consiglio di amministrazione a professori delle corrispondenti scuole statali.

Il personale di cui alla lettera a) è considerato assegnato all'insegnamento e può essere restituito su domanda o d'ufficio alle altre mansioni della qualifica.

I professori designati di cui alla lettera b) sono collocati con decreto ministeriale fuori dei rispettivi ruoli, i quali sono aumentati di altrettante unità.

Essi conservano il titolo al trattamento economico e di carriera a carico del bilancio dello Stato e possono essere restituiti, su domanda o d'ufficio, al ruolo di provenienza.

Gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi chiedono di sostituire detto articolo con il seguente:

« Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispon-

dente personale delle altre scuole secondarie statali ».

Da parte degli onorevoli Tedeschi, Levi Arian e Bronzuto è stato proposto, sempre in sostituzione dell'articolo 5, il seguente emendamento:

« Il personale insegnante e non insegnante delle scuole elementari e secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali ».

TEDESCHI. Si tratta di emendamento analogo a quello dell'onorevole Caiazza ed altri, soltanto che noi parliamo anche di scuole elementari, scuole elementari che sono state ricordate all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ma queste scuole sono disciplinate da altra legge. È stata adottata quella formula, all'articolo 1, per ricordare che esistono, nei Convitti nazionali, le scuole elementari e secondarie statali. Ma poi, l'intera legge si riferisce soltanto alle scuole secondarie. Ritengo che loro potrebbero aderire all'emendamento proposto dagli onorevoli Caiazza, Buzzi e Finocchiaro.

TEDESCHI. Vi aderiamo e ritiriamo il nostro.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento testè letto, sostitutivo dell'intero articolo 5, proposto dagli onorevoli Caiazza, Buzzi e Finocchiaro, al quale hanno aderito gli onorevoli Tedeschi, Levi Arian e Bronzuto e al quale è favorevole il Governo.

(È approvato).

L'articolo 5 resta, pertanto, così formulato:

ART. 5.

Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, di cui do lettura:

ART. 6.

Il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo è tenuto ad osservare l'orario settimanale delle lezioni stabilito per le rispettive cattedre e a collaborare alle iniziative integratrici dell'opera didattica promosse dalla direzione dell'Istituto.

Ad esso, per la collaborazione di cui al comma precedente, oltre alle indennità per legge a carico del bilancio dello Stato, spetta una indennità speciale a carico dell'amministrazione del Collegio, nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, comunque non inferiore all'indennità per lavoro straordinario stabilita per gli altri dipendenti dello Stato di pari coefficiente.

Gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi propongono un emendamento soppressivo dell'intero articolo 6.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole allo emendamento soppressivo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(Non è approvato).

L'articolo 6 si intende soppresso.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, di cui do lettura:

ART. 7.

Gli incarichi d'insegnamento nelle scuole annesse ai Collegi nazionali sono conferiti dai provveditori agli studi, su designazione del rettore, ad insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.

Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi propongono un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7 del seguente tenore:

« Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole allo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caiazza e altri sostitutivo del primo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

L'onorevole Codignola propone un emendamento aggiuntivo, al secondo comma, delle parole « per le corrispondenti scuole statali ».

CODIGNOLA. Tra le scuole statali sono naturalmente comprese le scuole elementari, per le quali abbiamo fatto uno specifico richiamo all'articolo 1. Nel primo comma, dell'articolo 7, noi abbiamo stabilito il modo in cui devono essere conferiti gli incarichi nelle scuole secondarie; vorrei sapere in che modo saranno conferiti gli incarichi nelle scuole elementari, perché ritengo che il modo sia diverso.

Al secondo comma, pertanto, dobbiamo stabilire un criterio generale valido anche per le scuole elementari.

PRESIDENTE. Con questa proposta di legge i proponenti intendono dare una nuova disciplina alle scuole secondarie statali annesse ai Convitti nazionali, ma questa nuova disciplina non vogliono che sia estesa anche alle scuole elementari, per le quali desiderano al contrario che rimanga in vigore quella esistente.

FINOCCHIARO. Con questo provvedimento noi non vogliamo modificare tutta la materia che si riferisce ai Convitti nazionali, ma solamente la materia che attiene al settore delle scuole medie; le scuole elementari del resto, nei Convitti nazionali, sono già scuole di Stato. Non abbiamo pertanto ritenuto necessario disciplinare le scuole elementari, perché si tratterebbe di una pura ripetizione. Non sono tuttavia contrario a che nella legge si attui questa ripetizione.

PRESIDENTE. Ritengo che inserire in questo provvedimento norme relative alla scuola elementare, già regolata, potrebbe far sorgere dei dubbi in sede di interpretazione delle diverse norme per le scuole elementari.

BUZZI, *Relatore*. L'onorevole Presidente ha interpretato esattamente la ragione per la quale si era preferito, insieme ad altri colleghi, di ridurre la competenza del provvedimento alle sole scuole secondarie. In realtà, la scuola elementare ha una sua disciplina stabilita dalla legge, che noi abbiamo detto di voler recepire allorché abbiamo usato la espressione, nel primo articolo, « ferme restando le disposizioni... ». Io capisco la por-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

tata molto limitata dell'emendamento, riferito soltanto alle supplenze. Vorrei, peraltro, proporre all'attenzione della Commissione un motivo di coerenza. Abbiamo usato nel primo articolo l'espressione che ho ricordato, come a dire che nel settore della scuola elementare non si intendeva legiferare. Al primo comma dell'articolo che stiamo ora esaminando, abbiamo parlato di incarichi, che abbiamo riferito soltanto alle scuole secondarie. Ora, per le supplenze, che costituiscono la forma più precaria di rapporto di impiego, si vorrebbe far riferimento a tutte le corrispondenti scuole.

Non ho alcuna difficoltà, ripeto, ad accettare l'emendamento, anche perché il settore delle scuole elementari meriterà una disciplina in questo senso. Peraltro, avendo di fronte a noi, in questo momento, il problema delle scuole secondarie dei Convitti nazionali — che sono poi quelle destinate a dare nuova vita e, in un certo senso, nuova dignità ai Convitti stessi — non so se sia il caso di toccare il problema relativo alla scuola elementare.

Accetto perciò la sua indicazione, onorevole Codignola, ma non posso non far rilevare il significato ed il valore dell'eccezione sollevata dal Presidente.

VALITUTTI. Perché non vediamo nella sostanza il problema? Quali norme vigono in materia?

BUZZI, *Relatore*. Le nomine sono fatte tutte dai provveditori agli studi, però l'indicazione delle stesse, nel caso cui ci riferiamo, viene dal rettore. Molte delle cattedre, tutte direi, sono, comunque, coperte da titolari, dal momento che non è possibile che sia designato un maestro non titolare. Tutti gli insegnanti di cui alle scuole elementari dei Convitti nazionali, sono maestri del ruolo statale. Esiste solo, nel caso che stiamo considerando, la possibilità, da parte del rettore, di proporre — non di imporre, si badi — dei nominativi al provveditore. In materia di incarichi e di supplenze credo che non vi sia, addirittura, alcuna disciplina.

PRESIDENTE. Abbiamo votato il primo comma dell'articolo 7 di cui stiamo discutendo e lo abbiamo riferito soltanto alle scuole secondarie. In merito al secondo comma, l'interpretazione che io darei è che le supplenze si riferiscono soltanto alle scuole di cui al primo comma.

CODIGNOLA. Abbiamo di fronte a noi due interpretazioni autorevoli, quella del Pre-

sidente e quella del relatore. Il Presidente sostiene che le supplenze debbano essere riferite solo agli insegnanti di cui al primo comma, l'onorevole Buzzi dice che possono esserlo anche agli altri.

BUZZI, *Relatore*. Se la difficoltà è questa, dichiaro che mi rimetto alla valutazione del Presidente.

FINOCCHIARO. Comincio a non comprendere più. L'accordo era che si estendessero le norme di cui ci stiamo occupando a tutte le scuole secondarie. Era implicito che si trattasse, essendo tutte scuole statali, di una disciplina identica a quella delle altre scuole di Stato. L'onorevole Buzzi conferma trattarsi di scuole statali, la cui sola differenza dalle altre è costituita dalla facoltà attribuita al rettore (facoltà che deriva a quest'ultimo da una legge generale sulla quale non c'è discussione) di proporre al provveditore dei nominativi.

Ora abbiamo parlato degli incarichi e delle supplenze. Devo francamente dichiarare che se questi incarichi e queste supplenze costituiscono per così dire una riserva di caccia, non potrò accettare una simile interpretazione.

CAIAZZA. Onorevole Finocchiaro, è una questione puramente formale: abbiamo già dichiarato che siamo anche disposti ad accettare l'emendamento Codignola.

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, rinuncio all'emendamento al secondo comma. Ne presenterò un'altro, quale comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione il secondo comma, così come è nel testo della proposta di legge:

« Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni ».

(È approvato).

L'onorevole Codignola propone di aggiungere il seguente comma:

« Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali ».

BUZZI, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Codignola testè letto, inteso ad aggiungere all'articolo 7 un terzo comma.

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi si propone, pure, di aggiungere il comma che segue:

«Gli insegnamenti che non costituiscono cattedra possono essere affidati dal rettore ai vicerettori aggiunti in possesso dei titoli prescritti dalle norme vigenti per gli incarichi e supplenze».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara contrario a tale ultimo emendamento, dal momento che esso contrasta con le disposizioni vigenti. Queste ultime dicono che l'ufficio di professore e di preside, negli istituti medi governativi, è incompatibile con qualunque altro ufficio alle dipendenze dello Stato.

CAIAZZA. Non dobbiamo dimenticare che all'interno dei Convitti, la educazione viene impartita in parte a scuola ed in parte nelle altre ore della giornata.

Con questo emendamento si vuole dare la possibilità ai rettori di affidare alcuni insegnamenti, quelli che non costituiscono cattedra, ai vice rettori aggiunti, che possono già insegnare nelle scuole interne non statali.

Ritiro comunque il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

ART. 7.

Gli incarichi di insegnamento, nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne dò lettura:

ART. 8.

Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 2 della presente legge,

sono istituite nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.

Gli onorevoli Caiazza e Buzzi propongono un emendamento aggiuntivo delle parole « secondarie statali », dopo la parola « scuole », nell'espressione « scuole annesse ».

Gli stessi onorevoli Caiazza e Buzzi propongono un emendamento formale e di coordinamento, sostitutivo della lettera « 2 » con la lettera « 1 ».

L'onorevole Codignola propone un emendamento aggiuntivo delle parole « e funzionano » dopo la parola « istituite ».

CAIAZZA. Ritiro il mio emendamento aggiuntivo delle parole « secondarie statali » dopo la parola « scuola ».

BUZZI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Codignola.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Considerando opportuna la modificazione formale suggerita dai deputati Caiazza e Buzzi circa il riferimento all'articolo 1 così come previsto nel primo comma dell'articolo 8, pongo in votazione l'emendamento Codignola inteso ad aggiungere dopo la parola « istituite », le altre « e funzionano ».

(È approvato).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

ART. 8.

Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Il personale insegnante e non insegnante delle scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 2 della presente legge, è a carico dello Stato.

Da parte degli onorevoli Caiazza e Buzzi se ne propone la soppressione.

CAIAZZA. La materia trattata da questo articolo, infatti è, ormai inclusa nell'approvato articolo 5.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9.

(Non è approvato).

L'articolo 9 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

Il personale di Segreteria delle scuole annesso ai Collegi viene assunto con le stesse norme in vigore per le corrispondenti scuole secondarie statali.

Le mansioni di servizio sono disimpegnate dal personale appartenente alla carriera ausiliaria dei Collegi stessi.

Da parte degli onorevoli Buzzi e Caiazza se ne propone la soppressione.

CAIAZZA. Si propone la soppressione di questo articolo per le stesse ragioni che hanno giustificato la soppressione dell'articolo precedente.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10:

(Non è approvato).

L'articolo 10 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Gli istitutori assistenti sono assunti dal Consiglio di amministrazione del Collegio, in base ad una graduatoria di merito scolastico, tra studenti universitari di corsi di lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie o ai concorsi di vice rettore aggiunto, nonché fra i giovani forniti di abilitazione magistrale.

Agli istitutori assistenti spetta, a carico del bilancio del Collegio, una retribuzione mensile pari alla metà dello stipendio iniziale del professore straordinario di ruolo C oltre il vitto e l'alloggio gratuiti.

Nei concorsi per la nomina a vice rettore aggiunto un terzo dei posti è riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio in qualità di istitutore

assistente nei Collegi nazionali e che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il servizio di istitutore nei Collegi nazionali è valutato come servizio prestato nelle scuole secondarie se fornito di laurea, o come servizio prestato nelle scuole elementari se fornito di abilitazione magistrale o di altro diploma di istruzione secondaria superiore.

Da parte degli onorevoli Caiazza, Buzzi e Finocchiaro, si propone di sopprimere i primi due comma di detto articolo.

CAIAZZA. La soppressione dei due comma è stata soprattutto proposta in seguito ad alcune considerazioni affacciate in sede di discussione generale. Si disse, allora, che la materia era estranea allo spirito della proposta di legge. Onde consentire che il problema restasse aperto, si è ritenuto di lasciare sussistere la parte concernente il riconoscimento del servizio ai fini scolastici, così da far rientrare il tutto nell'ordinamento generale della scuola.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del primo e del secondo comma dell'articolo 11.

(Non è approvato).

Passiamo al terzo comma, che gli onorevoli Caiazza, Buzzi e Finocchiaro propongono di posporre al quarto comma.

CODIGNOLA. A proposito del terzo comma dell'articolo 11, mi domando se non sia il caso di soprassedere alla sua approvazione, dal momento che esso viene improvvisamente a parlare della figura del vice rettore aggiunto, del quale nel corso della legge non si è fatto alcun cenno. Oppure, qualora si intenda lasciarlo, si faccia almeno riferimento alla legge che istituisce tale figura di vice rettore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, esamineremo questo comma dopo l'esame del quarto comma.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Caiazza, Buzzi e Finocchiaro, propongono di sostituire il quarto comma dell'articolo 11 come segue:

« Il servizio di istitutore assistente nei Convitti nazionali è valutato come servizio prestato nelle scuole secondarie se è effettuato da personale in possesso di laurea, o come servizio prestato nelle scuole elementari

se è effettuato da personale in possesso di abilitazione magistrale o di altro diploma di istruzione secondaria superiore ».

Onorevole Caiazza, a titolo di chiarificazione, quale è il personale di cui si parla? In questo personale vanno compresi molti studenti universitari che, contemporaneamente, sarebbero studenti e professori, dal momento che verrebbe loro valutato il servizio prestato nei Convitti come servizio di insegnamento.

FINOCCHIARO. Ritiro la mia firma dall'emendamento di cui è stata ora data lettura, dal momento che lo stesso è in contrasto con disposizioni a mio avviso non derogabili. Le leggi vigenti non valutano, e non potrebbero valutare, il servizio prestato in qualità di istitutore come servizio di insegnamento. Le funzioni dell'istitutore non risultano, né direttamente né indirettamente, connesse con l'insegnamento.

CAIAZZA. Desidero illustrare il mio emendamento, che tante perplessità suscita. Il R.D.L. 16 maggio 1923, n. 1054, all'articolo 135, recita: « Il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei Convitti nazionali, in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato, agli effetti dei concorsi a cattedre nelle scuole medie, titolo pari a quello dell'insegnamento nelle scuole medesime ».

Dunque, con l'emendamento di cui trattasi noi non diciamo, almeno per la prima parte, niente di straordinario.

Quali, sarebbero, allora — si potrebbe chiedere — le ragioni dell'emendamento stesso? Il fatto è che noi riconosciamo tale servizio a coloro che sono forniti di laurea e glielo riconosciamo come servizio prestato nelle scuole medie. Credo che, per ragioni di equità e di logica, lo stesso servizio debba venir riconosciuto a coloro che non hanno la laurea. Ovviamente, però, come servizio prestato non nelle scuole medie, ma nelle scuole elementari.

CODIGNOLA. Guardi, onorevole Caiazza, che la legge cui lei fa riferimento è stata abrogata.

CAIAZZA. Vorrei ricordare, in relazione all'osservazione fatta dal collega Finocchiaro, che esiste un'ordinanza ministeriale del 1953 per gli incarichi e le supplenze, che dice che il lodevole servizio prestato per almeno un anno nei Convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o istitutore assistente, dopo il

conseguimento della laurea, è valutato alla stessa stregua del servizio scolastico.

PRESIDENTE. Secondo quanto stabilito nell'ordinanza citata dal collega Caiazza, praticamente tutti gli studenti universitari che fanno gli istitutori, dato che sono in possesso del diploma di scuola media superiore, hanno già il titolo di professore mentre studiano ancora per ottenere la laurea. Ritengo che in questo modo si deprezzino le funzioni dell'insegnamento.

FINOCCHIARO. Onorevoli colleghi, desidero ricordare che vi è la legge 2 agosto 1952, n. 1132, che abroga esplicitamente l'articolo 135 della legge n. 1054, citata dall'onorevole Caiazza; si tratta della legge relativa ai criteri di valutazione dei titoli dei candidati a concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti medi di istruzione. All'articolo 2, primo paragrafo, di questa legge si dice che è abrogato l'articolo 135 del regio decreto 6 maggio 1925, n. 1054. Quando ho ritirato la mia firma dall'emendamento, l'ho fatto con coscienza e proprio tenendo presente questa legge abrogativa.

CAIAZZA. Faccio presente all'attenzione degli onorevoli colleghi che il servizio prestato in qualità di istitutori è previsto nelle tabelle, ed è previsto sia il servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo, sia quello prestato in qualità di istitutore assistente.

MAGRI. Per evitare che sorgano ulteriori dubbi, ritengo che la cosa migliore sia quella di consultare l'ordinanza ministeriale per gli incarichi e le supplenze dell'anno scolastico in corso, e vedere così se quel titolo è considerato o no.

BUZZI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che si potrebbe facilmente trovare un'intesa se noi formulassimo in maniera diversa questo emendamento, che io ho sottoscritto, e che non esprime chiaramente, a mio avviso, le intenzioni del primo firmatario, onorevole Caiazza. La formulazione che desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi è la seguente: « Il servizio di istitutore assistente nei Convitti nazionali è valutato, ai fini dei concorsi a cattedra ed ai fini dei concorsi annuali per gli incarichi e le supplenze, come servizio non di ruolo nelle scuole statali ».

In questo modo non si fa riferimento al titolo di studio posseduto dall'istitutore, e non si creano equivoci; sarà la scuola a valutare, prima dell'assunzione, i titoli di questi istitutori.

VALITUTTI. Onorevoli colleghi, questa norma, sulla quale ci stiamo lungamente soffermando, non è a mio avviso necessaria; ritengo pertanto che sia meglio rinunciare a questa precisazione, in modo da evitare ulteriori indugi nell'approvazione del provvedimento. Lasciamo quindi le cose come stanno, dato che c'è una legge precedente che regola la materia. Questo emendamento è innovativo e suscita tali perplessità da farmi chiedere per quali ragioni si voglia pregiudicare il corso della proposta di legge al nostro esame, che risolve problemi fondamentali. Pregherei, quindi, l'onorevole relatore e l'onorevole Caiazza di rinunciare al loro emendamento, così da proseguire nell'esame del provvedimento.

CAIAZZA. Per facilitare l'iter della proposta di legge, ritiro l'emendamento al quarto comma dell'articolo 11. Non posso tacere peraltro che vedo una gran confusione di idee. Si mette addirittura in dubbio la legislazione vigente, o perché non la si ricorda o perché concerne problemi che non interessano se non pochi di noi. Che cosa debbo fare in tutto questo? Addossarmi la responsabilità di intralciare il cammino della legge di cui si occupiamo? No, non resta che ritirare l'emendamento. Ma lo faccio perché tutti insistono su questo punto, non già volentieri.

BUZZI, *Relatore*. Onorevole Presidente, giunti a questo punto propongo di sopprimere anche il terzo e il quarto comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Da parte dell'onorevole Buzzi si avanza proposta di soppressione anche dei comma terzo e quarto. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dei comma cui ci riferiamo.

(Non è approvato).

L'articolo 11 risulta, dunque, interamente soppresso.

Da parte degli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi è stato proposto il seguente articolo aggiuntivo, provvisoriamente indicato come 11-bis:

« Nella prima applicazione della presente legge gli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono statizzati.

Parimenti passano fra le scuole secondarie statali dei Convitti nazionali le sezioni di istituti statali di istruzione secondaria staccate presso i Convitti stessi ».

CAIAZZA. Poiché si è detto in precedenza che possono essere istituite, nei Convitti nazionali, scuole medie di secondo grado, quale norma transitoria si stabilisce, con l'emendamento aggiuntivo ora letto, che le attuali scuole dello stesso grado funzionanti nei Convitti stessi (e lo sono solo in sedici casi) vengono statizzate. Di dette sedici scuole, tre sono sezioni staccate, operanti all'interno del Convitto, per il Convitto.

PRESIDENTE. Ma ciò finirebbe per comportare maggiori oneri.

CAIAZZA. No, si tratta della normale istituzione di nuove scuole.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rientrerebbe, cioè, la norma, nella normale dinamica dei bilanci.

VALITUTTI. Sulla sostanza dell'articolo sono d'accordo. Vorrei soltanto proporre un emendamento formale, e ne spiego le ragioni. Dal momento che il concetto di statizzazione è previsto, nella nostra legislazione, soltanto nei riguardi delle scuole pareggiate, e dal momento che quelle cui ci riferiamo non sono pareggiate ma normalmente parificate, proporrei di dire:

« Nella prima applicazione della presente legge al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali, sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.

Parimenti, al posto delle sezioni di istituti statali di istruzione secondaria, staccate presso i Convitti nazionali, sono istituiti corrispondenti istituti statali ».

CAIAZZA. Io sarei d'accordo con l'onorevole Valitutti, sulla formulazione del primo comma, mentre il secondo pare a me che possa rimanere nella formulazione del nostro emendamento.

LEVI ARIAN GIORGINA. Per il secondo comma non mi pare possa essere accettata la formula proposta dall'onorevole Caiazza. È forse il caso di dire:

« Parimenti, le sezioni di istituti statali di istruzione secondaria, staccate presso i Convitti nazionali, sono trasformate in scuole secondarie statali dei Convitti stessi ».

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma nella formulazione comprensiva delle modificazioni suggerite dall'onorevole Valitutti:

« Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convit-

ti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali ».

Il secondo comma dell'articolo 11-*bis*, proposto dagli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi, con le modificazioni proposte, recita:

« Le sezioni degli istituti statali di istruzione secondaria, staccate presso i Convitti nazionali, sono trasformate in scuole secondarie statali dei Convitti stessi ».

CAIAZZA. Ritiro questo mio secondo emendamento, che doveva essere il secondo comma dell'articolo 11-*bis*, in quanto ritengo che sia sufficiente il primo comma; inoltre, se approvassimo questo secondo comma, potrebbe verificarsi il caso di scuole con una sola sezione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con quanto ha osservato l'onorevole Caiazza e dichiaro di essere favorevole all'approvazione del primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11-*bis*, nel seguente testo:

« Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali ».

(È approvato).

Per quanto riguarda questa seconda parte della legge, gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi propongono di intitolarla: « Norme transitorie »; se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la questione sarà decisa in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne dò lettura:

ART. 12.

Le cattedre delle scuole secondarie annesse ai Collegi nazionali, entro i due anni successivi alla data di pubblicazione della presente legge, sono conferite agli insegnanti che alla stessa data siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Collegi stessi, sempreché ne facciano domanda o dimostrino:

a) di aver vinto un concorso per titoli ed esami, e per soli titoli per corrispondenti cattedre di Istituti statali o di avervi conseguito l'idoneità;

b) siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento con almeno 7 decimi conseguito in un concorso a cattedre o in un esame di abilitazione.

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

Le cattedre che restano disponibili sono conferite mediante concorso speciale riservato agli insegnanti in possesso di abilitazione comunque conseguita e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali.

I vice rettori aggiunti che alla data di decorrenza della istituzione delle scuole secondarie statali annesse ai Collegi nazionali siano in possesso dei prescritti titoli, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo.

Gli insegnanti che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo ma che siano forniti del titolo di studio specifico per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento secondario e prestino servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, saranno considerati stabilizzati nelle scuole secondarie statali annesse ai Collegi nazionali.

L'onorevole Finocchiaro propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 12:

« Nella prima applicazione della presente legge, in ciascun Convitto nazionale, le cattedre delle scuole secondarie statali sono conferite agli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa siano in servizio da almeno tre anni in una scuola secondaria dei Convitti nazionali sempre che ne facciano domanda e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria;

b) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'insegnamento di materie delle quali almeno una

coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira;

c) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge ».

FINOCCHIARO. Ho presentato questo emendamento perché ritengo che non sia giusto che i professori che insegnano all'interno dei Convitti nazionali abbiano una posizione di privilegio nei confronti degli insegnanti delle scuole statali. Anche per questi docenti, pertanto, vogliamo che siano ripetute le norme già espresse per altri docenti nella legge n. 831 del 1961.

Noi riteniamo anche che i docenti che insegnano nei Convitti nazionali debbano insegnare per almeno otto anni nei Convitti, dato che le graduatorie che devono essere fatte in base alla citata legge n. 831 non sono state ancora completate; non sarebbe corretto che i docenti dei Convitti potessero passare ad insegnare nelle scuole statali prima che per gli altri insegnanti fosse completata la graduatoria.

BUZZI, *Relatore*. Sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Finocchiaro per quanto riguarda il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 12. Ho solamente alcune perplessità sulla necessità di esigere per questi docenti le stesse norme stabilite nella legge n. 831.

Questa sembra a me una restrizione di cui non vedo le ragioni. Mi auguro, comunque, che il problema possa trovare soluzione nella norma successiva, concernente coloro che non sono in possesso dei titoli previsti da detto articolo 12 sostitutivo.

Vorrei, in ogni caso, ricordare alla Commissione un aspetto particolare del problema, cui accenno a proposito della norma che stiamo esaminando ma che dovrebbe valere anche per le successive. Ci sono insegnanti che per molti anni hanno svolto la loro attività in Convitti. Nell'articolo 12 viene ipotizzato un concorso nazionale, il che signifi-

fica che i vincitori di esso possono essere destinati in un qualsiasi Convitto della Repubblica. Non ritengono i colleghi che sarebbe giusto dare un riconoscimento al fatto che molti insegnanti hanno prestato la loro attività nei Convitti, con il prevedere una sorta di precedenza nell'assegnazione delle cattedre?

Parlo della sede. Fatta salva, cioè, la graduatoria, nell'assegnazione delle cattedre di ciascun collegio, dovrebbe essere data la precedenza a coloro che vi hanno insegnato. Ciò anche per mantenere una certa unità sociale all'interno dei Convitti. In fondo, il Convitto non è solo un ritrovarsi di insegnanti per una attività didattica, ma è anche una comunità di vita, che io credo giovi conservare nella sua sostanza.

FINOCCHIARO. Circa la prima delle obiezioni sollevate dal relatore, faccio rilevare che il trattamento riservato agli insegnanti dei Convitti nazionali è quello stesso degli insegnanti di Stato. Sarebbe incongruo che per gli insegnanti dei Convitti noi pretendessimo oggi i requisiti chiesti al momento della 831. Perché, allora, coloro i quali hanno insegnato nelle scuole di Stato verrebbero a beneficiare della sola legge Bellisario, mentre i docenti dei Convitti nazionali fruirebbero, con ritardo, della legge n. 831.

Per quanto riguarda la seconda osservazione fatta dall'onorevole Buzzi, desidero ricordare che, per partecipare al concorso di cui trattasi, occorre aver insegnato tre anni in una scuola secondaria dei convitti nazionali. Non è concorso aperto a tutti.

Comunque, non in questa ma in altra sede, potremmo, eventualmente introdurre norme nel senso desiderato dal relatore.

LEVI ARIAN. GIORGINA. Desidererei unicamente proporre un'aggiunta all'emendamento Finocchiaro: dopo le parole « e razziali » aggiungere le parole « vedove di guerra non rimaritate ». Le vedove di guerra, onorevole Presidente, vengono tenute presenti in certe leggi ed in altre dimenticate. Ad esse sarebbe giusto estendere i benefici di cui godono gli ex combattenti e i perseguitati politici e razziali.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa l'emendamento Finocchiaro il Governo è d'accordo. Soltanto, sembra a me che l'articolo 12 vada strutturato in maniera diversa dall'attuale, in armonia, cioè, con i successivi articoli aggiuntivi 12-bis e 12-ter. Abbiamo tra gli articoli che ho ri-

cordato una impostazione diversa nella presentazione dei problemi. Da una parte si parla di cattedre, dall'altra degli aventi diritto.

BUZZI, Relatore. Onorevole Presidente, mi sembra che, con la prima parte del suo emendamento sostitutivo dell'articolo 12, lo onorevole Finocchiaro accolga una tesi da me avanzata, circa la necessaria unità del Convitto, nel senso di dare la cattedra di un determinato Convitto a coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, vi abbiano già insegnato. Tuttavia, l'emendamento dice che « ...le cattedre sono conferite agli insegnanti che... siano in servizio... in una scuola secondaria dei Convitti nazionali... ». Cosa significa questo, onorevole Finocchiaro? Che gli insegnanti di un Convitto dell'Emilia possono concorrere, per esempio, per il Convitto nazionale di Vibo Valentia?

FINOCCHIARO. Mi pare assurdo privare un insegnante, che sia passato da un Convitto all'altro, e che di tre anni ne abbia trascorsi due a Prato ed uno a Roma, del diritto di partecipare, sempre che abbia i requisiti richiesti, al concorso. A me sembrava che la dizione fosse chiara. Comunque possiamo migliorarla.

PRESIDENTE. Credo si potrebbe dire: « ...siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole dei Convitti nazionali ».

BUZZI, Relatore. La scelta deve essere effettuata tra due criteri, un criterio rigoroso per il quale le cattedre dovrebbero essere assegnate ai docenti di Convitti, quali che questi siano, ed un altro criterio per il quale gli insegnanti di ciascun Convitto dovrebbero avere la precedenza su tutti gli altri docenti, nell'assegnazione delle cattedre del Convitto stesso.

Personalmente propongo di aggiungere all'articolo in esame il seguente comma: « Nell'assegnazione delle cattedre di ciascun Convitto, hanno la precedenza gli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole del Convitto per il quale concorrono ».

FINOCCHIARO. Dobbiamo innanzi tutto trovare un accordo per quanto riguarda la questione di principio. Vi sono infatti alcuni colleghi che non ritengono giusto che agli insegnanti si dia il privilegio di restare nel Convitto. Ma non va dimenticato che blocchiamo per otto anni nello stesso istituto questi insegnanti, dato che, essendo immessi in ruolo, non possono chiedere il trasferimento ad una scuola statale prima che vengano completate le graduatorie in base alla legge

n. 831. Ritengo pertanto che non possa parlarsi di un privilegio per questi insegnanti.

Dobbiamo anche ricordare che si tratta di docenti che da molti anni hanno raggiunto i titoli necessari ad insegnare nelle scuole statali, e tuttavia hanno preferito restare ad insegnare nei Convitti. Vi sono anche alcuni casi di professori che hanno vinto la cattedra e sono rimasti nei Convitti. Noi quindi non faremo altro che riconoscere una situazione che di fatto sussiste da molti anni.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Buzzi, ritengo di poter aderire alla sua proposta, anche se personalmente penso che la dizione « in ciascun Convitto nazionale » sia sufficiente ad esprimere chiaramente il nostro pensiero.

CODIGNOLA. Personalmente penso che si possa superare il problema aggiungendo le parole « con precedenza » dopo le parole « sono conferiti », all'inizio dell'emendamento Finocchiaro.

VALITUTTI. I problemi sono due, quello relativo all'inquadramento nei ruoli e quello dell'assegnazione delle cattedre. Per risolvere il primo basta dire che per l'inquadramento stesso sono richiesti certi requisiti; per il secondo, occorre introdurre la formula, « hanno la precedenza... ».

PRESIDENTE. Da parte degli onorevoli Finocchiaro, Buzzi ed altri viene proposto, in luogo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 12, prima letto, il seguente nuovo emendamento, anch'esso interamente sostitutivo dell'articolo 12:

« Gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da almeno tre anni in una scuola secondaria dei Convitti nazionali sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano superato il concorso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria;

b) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.

c) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'inse-

gnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Rimane quindi l'emendamento proposto dalla collega Levi Arian, a proposito delle vedove di guerra.

BUZZI, *Relatore*. A proposito dell'emendamento Levi Arian, temo che si innovi fuori sede nella legislazione relativa ai benefici di cui trattasi. Voglio dire che la formula della presente norma (« ex combattenti e assimilati e perseguitati politici e razziali ») è quella che è stata sempre adottata in casi analoghi. Sono, quindi, esitante ad accettare l'emendamento Levi Arian, pur ritenendolo in linea di principio giusto.

CODIGNOLA. La formula cui noi facciamo riferimento non è che una estensione di quella della legge n. 831 del 1961.

LEVI ARIAN GIORGINA. Vi è una proposta delle vedove di guerra perché vengano loro estesi i benefici di cui godono le categorie degli ex combattenti e dei perseguitati politici e razziali. Peraltro, mi pare esista già un provvedimento che include le vedove di guerra fra i beneficiari.

BUZZI, *Relatore*. Non ai fini della scuola. Nella scuola le vedove di guerra sono già assunte.

LEVI ARIAN GIORGINA. Ma non godono dei benefici degli ex combattenti.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa la nuova formula dell'emendamento Finocchiaro sono d'accordo. Essa risolve felicemente una preoccupazione che avevo espresso. In merito all'emendamento proposto dalla onorevole Levi Arian, riguardante il problema delle vedove di guerra, sarebbe bene procedere con cautela, perché so che nell'ambito della scuola, sia per

quanto riguarda l'assunzione di personale di segreteria o di assistenza sia per quanto riguarda il corpo insegnante, si è sempre tenuto presente, nell'ambito delle altre categorie assimilabili, la situazione delle vedove di guerra.

Non credo quindi che sia necessario nella proposta Caiazza un esplicito riferimento a questa particolare categoria.

CODIGNOLA. Per quanto riguarda l'emendamento Levi Arian, vorrei invitare i proponenti a riflettere sulle conseguenze che tale emendamento, ove fosse approvato, potrebbe provocare.

Noi difatti ci riferiamo in questa legge alla legge n. 831 del 1961 di cui riproduciamo le disposizioni; se noi quindi dovessimo inserire norme diverse limitatamente alla categoria delle vedove di guerra, correremmo il rischio di dare il via a tutta una serie di ricorsi amministrativi presentati dagli interessati per ottenere una generale rivalutazione delle graduatorie previste dalla stessa legge n. 831.

Tenuto conto quindi di tali enormi conseguenze e del fatto che, a mio modo di vedere, la categoria delle vedove di guerra è già compresa nell'attuale dizione, ripeto che, ove l'emendamento non fosse ritirato, saremo costretti a votare per il suo rigetto.

VALITUTTI. Anche il mio gruppo si vedrebbe costretto a votare contro questo emendamento in quanto esso, a nostro avviso, non affronta un problema particolare di questo personale insegnante, bensì il problema dei diritti riconosciuti dall'ordinamento alle vedove di guerra nel particolare campo dell'insegnamento. Vorrei però ricordare che esiste già una norma speciale che prevede particolari garanzie per le vedove di guerra nel campo dell'insegnamento, mentre una simile legge non esiste per le altre pubbliche carriere.

Se noi volessimo, nonostante ciò, affrontare egualmente il problema delle vedove di guerra nel senso di assimilare tale categoria alle categorie dei combattenti e dei perseguitati, non potremmo farlo in questa particolare legge, ma dovremmo apprestare un provvedimento di carattere generale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Tenuto conto delle considerazioni or ora espresse dai colleghi, non insisto e ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dagli onorevoli Fi-

nocchiaro, Buzzi ed altri, di cui do nuovamente lettura:

ART. 12.

Gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da almeno tre anni in una scuola secondaria dei Convitti nazionali sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria;

b) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'insegnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo provvisoriamente indicato come 12-bis, proposto dagli onorevoli Caiazza, Buzzi e Finocchiaro. Ne do lettura:

« Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento in ruolo per le cattedre di scuola media dei Convitti nazionali.

Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'art. 4 del D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Sono altresì validi i titoli di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria relative a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui gli insegnanti aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, le abilitazioni nelle materie tecniche, commerciali, industriali, agrarie e marinare, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, sono considerate relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

BUZZI, *Relatore*. Noi potremmo, a questo punto, estendere la norma che prevediamo per la scuola media alla scuola secondaria superiore. In realtà noi ci siamo astenuti dal compiere questa estensione per il solo fatto che non ci sono posti di organico liberi. Con questa norma tuttavia istituiamo dei nuovi posti che non saranno senz'altro tutti coperti da coloro che sono previsti dall'articolo poc'anzi votato e saranno quindi a disposizione di coloro che si trovano in una situazione analoga a quella che abbiamo tenuto presente nell'elaborazione degli ultimi due articoli votati.

Perché dobbiamo lasciare vacanti le cattedre dei licei e degli istituti tecnici quando nei Convitti nazionali insegnano abilitati che, in possesso di tutti i requisiti, potrebbero coprire, e quindi stabilizzare, quei posti?

FINOCCHIARO. Quando avremo applicato questa legge ed avremo quindi statizzato questi istituti, tutto il loro personale si troverà nelle identiche condizioni del personale di Stato. Perciò, quando entrerà in vigore la

proposta di legge Bellisario, riguardante la scuola media di secondo grado, questo personale fruirà di tutti i benefici previsti da quella proposta di legge.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo 12-bis, in quanto esso introduce tutti quegli elementi, che sono stati ampiamente discussi, a favore del reclutamento di insegnanti per la scuola media, secondo la proposta di legge Bellisario ora ricordata.

Vorrei tuttavia rilevare che, essendo tornata al Senato la proposta di legge Bellisario, ove sarà oggetto di ampie discussioni e di eventuali modifiche, è probabile che quando il provvedimento che stiamo discutendo giungerà all'esame dell'altro ramo del Parlamento, questo articolo 12-bis sarà a sua volta emendato.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente comma aggiuntivo, presentato dall'onorevole Codignola:

« Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

BUZZI, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo accoglie l'emendamento Codignola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12-bis con l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Codignola:

« Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento in ruolo per le cattedre di scuola media dei Convitti nazionali.

Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della leg-

ge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'art. 4 del D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Sono altresì validi i titoli di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria relative a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui gli insegnanti aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, abilitazioni nelle materie tecniche, commerciali, industriali, agrarie e marinare, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali sono considerate relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

(È approvato).

Gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi hanno presentato il seguente articolo indicato provvisoriamente come 12-ter:

« Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento se è prescritto ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12-ter di cui testé ho dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi hanno presentato il seguente articolo

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

aggiuntivo provvisoriamente indicato come *12-quater*:

« Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della presente legge compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo *12-quater*, testé letto:

(*E approvato*).

Gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo indicato provvisoriamente come *12-quinquies*:

« Il personale di ruolo nella carriera direttiva dei Convitti nazionali o nella carriera direttiva o educativa degli Educandati femminili statali, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti articoli può essere ammesso a godere dei benefici della presente legge ».

CAIAZZA. Tutte le leggi relative all'immissione in ruolo hanno sempre contemplato il personale della carriera direttiva dei Convitti nazionali, sia la legge n. 63 del 1955 sia la legge n. 831 del 1961. Fa eccezione solo la proposta di legge Bellisario.

BUZZI, *Relatore*. Sono ovviamente favorevole all'emendamento. Non troveremo mai nessuno disposto a seguire la carriera dei ruoli direttivi se non apriremo degli sbocchi verso l'insegnamento e, dal momento che la selezione avviene con gli stessi criteri usati per gli insegnanti, non vedo perché si debba loro precludere questa possibilità.

Abbiamo già accertato, signor Presidente, che il personale della carriera direttiva deve essere in possesso dell'abilitazione per partecipare al concorso per vice-rettore aggiunto. Inoltre, noi richiediamo il possesso dei titoli di cui all'articolo *12-quater*, e ciò completa il quadro delle garanzie. Né va dimenticato che

vi è sempre stata questa intercambiabilità fra la carriera dei Convitti e la carriera dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo *12-quinquies*, testé letto.

(*E approvato*).

CODIGNOLA. Io vorrei proporre, signor Presidente, un articolo aggiuntivo *12-sexies*. Forse, approvando l'articolo *12-ter*, non abbiamo sufficientemente approfondito il fatto che con quell'articolo noi concediamo praticamente la possibilità di trasferimento da un Convitto ad un altro a coloro che si avvalgono del comando previsto nella proposta di legge Bellisario. Questo principio è certamente contrastante con la norma generale, cui ci siamo ispirati, di mantenere quanto più possibile all'interno del Convitto il personale che già vi insegna. Con l'articolo *12-ter* abbiamo aperto una breccia in questa norma. Se a questo si è pensato nulla da obiettare, ma ho l'impressione che si sia votato affrettatamente e potremmo riparare con un articolo *12-sexies*, inteso, per esempio, a stabilire che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 (divenuto ora articolo 8) si applica anche ai casi previsti dall'articolo *12-ter* (ora articolo 10).

BUZZI, *Relatore*. Onorevole Codignola, la questione è indubbiamente giusta e mi trova d'accordo con lei. Potremmo formulare un emendamento aggiuntivo all'articolo *14-quater* presentato dall'onorevole Caiazza, che prevede la condizione della permanenza per otto anni nel Convitto.

CODIGNOLA. Potremmo anche approvare un articolo *12-sexies* e poi in sede di coordinamento collocarlo nella sede più opportuna.

FINOCCHIARO. Su questa questione dissenso sostanzialmente da quanto ha affermato l'onorevole Codignola. Noi abbiamo ritenuto che coloro i quali saranno immessi nei ruoli dovranno rimanere bloccati nei Convitti nazionali solo perché non sono esaurite ancora le graduatorie della legge n. 831, riservate agli insegnanti che avevano insegnato nelle scuole statali. Ma introducendo la limitazione proposta dal collega Codignola noi in sostanza non diamo garanzie a quelli che sono dentro, bensì semplicemente danneggiamo quelli che sono fuori. I Convitti nazionali sono quasi tutti in grosse sedi e mi pare quindi che sia legittima la possibilità dello scambio, ossia la possibilità che nei Convitti nazionali entrino altri soggetti che insegnano fuori dei

Convitti stessi, se quelli che si trovano nei Convitti vanno via. Dobbiamo liberalizzare.

VALITUTTI. L'onorevole Finocchiaro si preoccupa del danno che la limitazione recherebbe a coloro che vogliono andare in una scuola presso i Collegi nazionali, ma non del danno che la mancanza di questa limitazione arrecherebbe a coloro che aspirano all'incarico nella scuola superiore della stessa sede. D'altra parte lo spirito della proposta di legge è proprio quello di dare una certa stabilità all'organico di queste scuole.

BUZZI, *Relatore*. Onorevole Codignola, l'emendamento che lei suggerisce trova la sede opportuna nell'articolo 14 che stabilisce il limite di otto anni, e li aggiungerei: « Le possibilità di comando previste dall'articolo 12-ter (ora articolo 10) si intendono riferite alle cattedre dello stesso istituto ».

CODIGNOLA. Sono d'accordo ad accantonare la questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Collegi nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennità per cessazione del rapporto di impiego.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà ai Collegi e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Le amministrazioni dei Collegi nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I deputati Caiazza, Finocchiaro e Buzzi, al primo comma, propongono di aggiungere dopo la parola « quiescenza » le altre « e di previdenza ». Inoltre, al secondo comma, propongono di sostituire le parole « ai Collegi » con le altre « allo Stato » e propongono di aggiungere dopo la parola « vecchiaia » le altre « e superstiti ». Infine propongono di sostituire, ovunque ricorra in questo articolo, la parola « Collegi » con la parola « Convitti ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con gli emendamenti di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo di cui ho dato lettura, salva la sostituzione della parola « Collegi » con l'altra « Convitti ».

(È approvato).

L'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

ART. 13.

Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennità per cessazione del rapporto di impiego.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Le amministrazioni dei Convitti nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di segretario e di applicato di segreteria degli Istituti di istruzione secondaria annessi ai Collegi nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che vi presti servizio da almeno 3 anni.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.

I deputati Caiazza, Finocchiaro e Buzzi propongono di sostituire il primo comma con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di segretario e di applicato di segreteria delle singole scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che presti lodevole servizio da almeno tre anni scolastici negli uffici di segreteria o di economato dei Convitti nazionali con le rispettive mansioni di segretario o di applicato ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo del primo comma.

PRESIDENTE. Il relatore è ovviamente favorevole in quanto cofirmatario dell'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma, di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

L'articolo 14 rimane pertanto così formulato:

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di segretario e di applicato di segreteria delle singole scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che presti lodevole servizio da almeno tre anni scolastici negli uffici di segreteria o di economato dei Convitti nazionali con le rispettive mansioni di segretario o di applicato.

A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso.

(È approvato).

I deputati Caiazza, Finocchiaro e Buzzi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo indicato provvisoriamente come 14-bis:

« Le norme della presente legge sono estese alle scuole e al personale non di ruolo insegnante e non insegnante degli Educandati femminili statali.

Il personale insegnante dei ruoli organici statali dei predetti Istituti confluisce nei ruoli organici delle corrispondenti scuole statali, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza ».

VALITUTTI. Mi sembra che la portata dell'articolo 14-bis sia di una certa gravità. Con la proposta di legge che stiamo esaminando relativa ai Convitti nazionali, noi operiamo su di un terreno che è sgombro da ogni precedente legislativo. In materia di Educandati femminili, invece, esiste una legislazione abbondantissima, che noi dovremmo se non altro esaminare. Pertanto ritengo che sarebbe estremamente pericoloso fissare la estensione, oltre tutto immotivata, della disciplina che stiamo dettando per i Convitti nazionali agli Educandati femminili, e per queste ragioni prudenziali inviterei i proponenti a non insistere sull'emendamento.

CAIAZZA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 12-quinquies (ora articolo 12) faceva menzione degli Educandati femminili di Stato, resta inteso, se non vi sono obiezioni, che in sede di coordinamento si espungerà dal testo quel riferimento.

(Così rimane stabilito)

I deputati Caiazza, Finocchiaro e Buzzi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo provvisoriamente indicato come 14-ter:

« Le modalità per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I deputati Caiazza, Finocchiaro e Buzzi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo provvisoriamente indicato come 14-quater:

« Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nomi-

nato in ruolo ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge stessa potrà essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato ».

VALITUTTI. Anche qui è opportuno sopprimere il riferimento agli Educandati femminili, avendo l'onorevole Caiazza ritirato l'articolo aggiuntivo 14-*bis*.

PRESIDENTE. Il relatore Buzzi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« La possibilità del comando prevista dall'articolo 10 si intende riferita alle cattedre di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale delle scuole del Convitto di titolarità ».

FINOCCHIARO. Sono contrario. La legge Bellisario non viene ancora applicata; essa entrerà in vigore in un secondo momento, tra un anno o un anno e mezzo: in quel momento queste scuole saranno statizzate e i beneficiari della proposta che stiamo discutendo saranno abilitati in scuole di Stato. Pertanto non riesco a comprendere come si possa accogliere il principio che costoro restino comandati nei ruoli della scuola media statale. Ciò mi sembra contrasti con tutto lo spirito della legge, per cui pregherei il relatore di ritirare il suo emendamento aggiuntivo. Ritengo che sarebbe assurdo ed oltre tutto inaccettabile sul piano costituzionale che persone, che si trovano nelle stesse condizioni, ricevano un trattamento diverso.

VALITUTTI. Avevo interpretato l'emendamento, diversamente dall'onorevole Finocchiaro, nel senso che la possibilità del comando prevista per questi insegnanti immessi nei ruoli delle scuole medie dei Convitti nazionali viene limitata per gli istituti superiori che funzionano negli stessi collegi. Ciò mi era sembrato coerente con il carattere e con lo spirito informatore della legge. D'altra parte l'articolo 14-*quater* inibisce agli immessi nei ruoli delle scuole statali dei Convitti nazionali per ben otto anni la possibilità di ottenere il trasferimento al di fuori delle scuole appartenenti agli stessi collegi. Allora mi pare sia nella logica di questo articolo la limitazione prevista dall'emendamento del relatore.

FINOCCHIARO. L'emendamento non dice ciò, ma afferma che non è possibile trasfe-

rare dai Convitti nazionali queste persone perché diversamente entrerebbero nelle scuole di Stato, dove vi sono i diritti precostituiti degli inclusi nelle graduatorie.

CODIGNOLA. Mi pare che si stiano scontrando due diverse direttive: da una parte l'onorevole Valitutti si preoccupa di mantenere in ogni caso all'interno dei Convitti nazionali il personale che entra nei ruoli, in vista anche della legge Bellisario, mentre l'onorevole Finocchiaro sostiene la tesi che si è prevista concernente la durata obbligatoria di otto anni di servizio presso i Convitti non per motivi persecutori, e neppure per una ragione didattica, ma semplicemente per una ragione di garanzia nei confronti del personale iscritto nelle graduatorie della legge 28 luglio 1961, n. 831. Sia la legge n. 831, sia la legge Bellisario si applicano in tutte le scuole dello Stato e noi, secondo l'onorevole Finocchiaro, non possiamo creare limiti a ciò per il fatto che c'è il personale proveniente dai Convitti nazionali.

Si vuole, ad ogni modo, garantire coloro che sono iscritti nelle graduatorie previste dalla legge n. 831, mantenendo allo stesso tempo la continuità di insegnamento all'interno dei Convitti nazionali. La legge Bellisario consente attraverso il comando il trasferimento da un ordine di scuola ad un altro. A questo punto secondo l'onorevole Finocchiaro vengono a cadere le ragioni che ci hanno indotto, per difendere la graduatoria della 831, a proporre l'articolo 14-*quater*. Si determina invece una vera e propria discriminazione tra insegnanti, nel senso che le cattedre dei Convitti nazionali non sono disponibili per tutti. Poiché si tratta di cattedre in grandi centri, in pratica si consente a coloro che insegnano nei Convitti nazionali una posizione di privilegio, in quanto solo essi possono avvalersi del comando per quelle cattedre a scapito di altri insegnanti che avrebbero il diritto di occupare quelle cattedre in base alla legge Bellisario.

Effettivamente, temo che si crei un privilegio a vantaggio di coloro che insegnano attualmente nei Convitti.

BUZZI, *Relatore*. Non ho difficoltà ad aderire alle preoccupazioni espresse. Tuttavia ritengo che il motivo suggerito dall'onorevole Valitutti è valido in quanto si richiama alla coerenza con una precedente valutazione della Commissione. Abbiamo professori di latino e greco nei licei dei Convitti nazionali, i quali non essendo nelle condizioni previste dalla

legge n. 831 non potranno avvalersi dell'articolo 12, ma potranno avvalersi dell'articolo successivo, accettando di entrare nei ruoli della scuola media del Convitto. Allora si assisterà al fatto che il professore di latino e greco che per tanti anni ha insegnato con abilitazione, improvvisamente insegnerà nella scuola media materie letterarie. Noi invece vorremmo prevedere per tali professori la possibilità di entrare nei ruoli della scuola media e di avere contemporaneamente il comando nel liceo del loro Convitto, come è stato previsto per gli altri insegnanti.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono un poco perplesso di fronte a questa discussione e suggerisco di lasciare l'articolo 14-*quater* nella sua formulazione, senza altre aggiunte.

BUZZI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*quater* nel seguente testo in cui è soppresso il riferimento agli Educatandi femminili:

« Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nominato in ruolo ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge stessa potrà essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali ».

(È approvato).

Gli onorevoli Caiazza, Finocchiaro e Buzzi relatore, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo provvisoriamente indicato come 14-*quinquies*:

« Per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*quinquies*.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

ART. 15.

All'onere derivante dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti di cui

all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Su tale articolo la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che l'articolo 15 sia così formulato:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e con gli stanziamenti di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo suggerito dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

È così terminato l'esame degli articoli. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento dell'intera proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così resterà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Levi Arian, Loperfido, Luigi Berlinguer, Di Lorenzo, Bronzuto, Tedeschi e Rossanda Banfi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerate le particolari ragioni di ordine sociale e culturale che spingono i giovani, in sempre maggior numero, a chiedere di essere accolti nei Convitti statali per compiere gli studi prescelti,

impegna il Governo a sviluppare, in tutto il territorio nazionale, il numero dei Convitti statali, oggi insufficienti ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può respingere un ordine del giorno di questo tipo, in quanto nel piano della scuola rientra uno sviluppo, una risistemazione e una redistribuzione dei Convitti proprio al fine di favorire, in applicazione delle norme della nostra Costituzione, quei giovani che si mostrino meritevoli di seguire i loro studi nelle migliori condizioni possibili. Naturalmente, tutto ciò presuppone un radicale mutamento nelle condizioni di vita che oggi regolano i Convitti, in quanto esse sono assolutamente inadeguate alla realtà della nostra società. Desidero far presente alla Commissione che il Governo sta appunto studiando i provvedimenti che permettano di trasformare i Convitti nazionali e di dare una distribuzione

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

e sistemazione di Convitti nei centri più interessati.

RAMPA. Voterò a favore dell'ordine del giorno, ma devo dichiarare che dissento sulla sua motivazione, poichè il Convitto è uno strumento che deve essere offerto alle famiglie ed ai giovani soltanto in casi specifici, mentre lo Stato e la comunità devono assicurare per l'istruzione mezzi e strumenti pertinenti ed adeguati: tali, quindi, da favorire la permanente presenza dei figli e lo sviluppo della loro educazione nell'ambiente della famiglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà in altra seduta votata a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO